

Assegno per il nucleo familiare

Domanda per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo

Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario inviare la domanda telematica all'Inps attraverso il portale istituzionale secondo le indicazioni di seguito riportate.

● A chi spetta

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti¹ i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno (le tabelle relative ai limiti di reddito sono disponibili sul sito www.inps.it).

● Cosa spetta

Un assegno calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare e ai redditi dichiarati, che viene liquidato al richiedente dal datore di lavoro.

● Come si compone il nucleo familiare

Ne fanno parte:

- il richiedente l'assegno
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- la parte di unione civile non sciolta dall'unione
- i figli o equiparati² di età inferiore a 18 anni
- i figli o equiparati² di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati²) di età inferiore a 26 anni
- i figli maggiorenni che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia. I familiari che non risiedono in Italia, fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, secondo quanto stabilito nelle singole convenzioni.

Non fanno parte del nucleo:

Il coniuge legalmente ed effettivamente separato; la parte di unione civile sciolta dall'unione; il coniuge che ha abbandonato la famiglia; i figli affidati all'altro coniuge/all'altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio); i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia; i figli di genitori non coniugati, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il genitore richiedente; i figli del richiedente coniugato che non sono inseriti nella sua famiglia legittima; i figli ed equiparati² maggiorenni non inabili a proficuo lavoro; i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati; i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati; i genitori e gli altri ascendenti.

● Avvertenza

Per particolari condizioni di seguito indicate, è necessario presentare anche domanda di Autorizzazione ANF all'Inps mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) attraverso il portale dell'Inps, oppure tramite gli enti di patronato, che per legge offrono assistenza gratuita, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

1) Ai fini della corresponsione dell'ANF sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.

2) Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli di genitori non coniugati legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge/dell'altra parte di unione civile, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.



Assegno per il nucleo familiare

Domanda per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo

● La domanda di autorizzazione ANF va presentata per l'inclusione nel nucleo o la maggiorazione dei livelli reddituali di:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati
- figli di genitori non coniugati (propri o del coniuge/della parte di unione civile) riconosciuti dall'altro genitore
- figli del coniuge/della parte di unione civile nati dal precedente matrimonio
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni
- fratelli, sorelle, nipoti
- nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a
- familiari maggiorenni inabili a proficuo lavoro, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
- familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età
- familiari residenti all'estero in uno Stato dell'Unione europea o in uno Stato convenzionato
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia.

Per includere i figli del richiedente non coniugato e non convivente con gli stessi, riconosciuti da entrambi i genitori, occorre allegare il modulo ANF/FN (COD. SR65) disponibile su www.inps.it.

● Comunicazione variazione

Se cambia la composizione del nucleo familiare, è necessario darne comunicazione all'Istituto, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.